



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Con la decisione (UE) 2019/701¹, l'Unione europea (UE) ha adottato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici.

La presente decisione sostituisce la decisione 96/335/CE² a decorrere dall'8 maggio 2020. Per garantire che gli ingredienti dei prodotti cosmetici in Svizzera siano elencati nello stesso modo in cui sono elencati nell'UE, occorre modificare l'articolo 8, capoverso 1, lettera f OCos.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 8 cpv. 1 lett. f

Gli ingredienti dei prodotti cosmetici devono essere indicati come nell'UE secondo la denominazione comune di cui all'allegato della decisione (UE) 2019/701. A tal fine deve essere adattato il riferimento al regolamento europeo. È previsto un adeguato periodo transitorio per l'attuazione del nuovo regolamento (art. 16a).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

3. Ripercussioni per l'economia

Le aziende dovranno elencare gli ingredienti in base alle nuove disposizioni. Per consentire un tempo sufficiente per adeguarsi sarà previsto un periodo transitorio.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e consente di armonizzare il diritto svizzero con quello dell'UE, riducendo le barriere commerciali e facilitando lo scambio di merci.

¹ Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici; GU L 121 dell'8.5.2019, pag. 1.

² Decisione 96/335/CE della Commissione dell'8 maggio 1996 che istituisce l'inventario e le nomenclature comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 dell'1.06.1996, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione 2006/257/CE, GU L 97 del 5.04.2006, pag. 1.